

R. CORTE DI APPELLO DI NAPOLI — *Sezione d'Accusa*

PER

il signor Gregorio Sommese

(imputato di lesione che produsse l'aborto)



1.) Il 26 ottobre 1909, sul mercato di Nola, Gregorio Sommese—altercandosi con Salvatore Meo—gli vibrò due colpi di bastone che produssero due lesioni guarite l'una in dieci, l'altra in quindici giorni. Trovavasi a passare per il mercato la guardia municipale Angelo Cuocolo, la quale si affrettò a trarre in arresto il feritore, che—dopo l'interrogatorio reso al giudice—fu immediatamente escarcerato. Ventitre giorni dopo l'avvenimento anche la moglie del Meo si affrettò a sporgere querela, esibendo un referto medico del dott. Felice De Sena, il quale—il 18 novembre—attestava che la Pignatelli aveva dovuto subire un aborto, pochi giorni prima, trovandosi al terzo o al quarto mese di gravidanza, ma si affrettava a soggiungere di non aver riscontrato traccia delle lesioni che si dicevano riportate e di non potere affermare se fosse vero che le lesioni fossero state realmente prodotte.

Il Giudice credette opportuno di udire il dottore De Sena, il quale redasse il 15 dicembre un

verbale di perizia, in cui — dopo aver ribadito la precedente affermazione relativa alla mancanza di ogni traccia di lesione — soggiunse che, tenendosi conto di alcuni fenomeni, da lui indicati, « **era possibile che si fosse potuto verificare l'aborto** » (fol. 19, vol. I). Il Procuratore del Re comprese tutta la fragilità delle dichiarazioni peritali, fondate — come si è visto — su semplici *ipotesi di ipotesi*, ed invitò il Giudice a richiamare il dottor De Sena e — occorrendo — altro sanitario, « *allo intento di avere un giudizio esplicito e non ipotetico, come quello espresso a fol. 19* ».

Il Giudice richiamò il dottor De Sena, il quale — senza verun fenomeno nuovo e senza nessun nuovo elemento — espresse in forma recisa e categorica, sforzata di ogni illustrazione e di ogni dimostrazione, un nuovo giudizio, col quale si limitò ad affermare che la Pignatelli « era abortita appunto in seguito « alle lesioni subite e cioè ai colpi di mazza ai fianchi « o alla schiena che sia, il che è lo stesso (!) ». E, così quel medesimo perito che il 18 novembre, cioè 23 giorni dopo il preteso avvenimento, si era limitato soltanto ad accertare le tracce dell'avvenuto aborto, ed il 15 dicembre aveva accennato a *possibilità di possibilità*, il 17 febbraio 1911, con grande avarizia di concetti e di parole, ed in mancanza di una nomenclologia più sicura, espresse un giudizio categorico e preciso!

Ecco la prova generica che il processo offre per la imputazione di lesione gravissima ascritta al Somnese.

Nè più sicura è la prova specifica. Già abbiamo rilevato che il 27 ottobre nè il Meo nè la guardia Cuocolo accennarono a lesioni patite dall'Angelina Pignatelli. Allorchè il 18 novembre successivo costei si lamentò dello aborto subito in virtù dei colpi di bastone che l'avrebbero raggiunta nel momento in cui si accingeva a difendere il marito, sbucarono (come è naturale) i testimoni di vista, e la stessa guardia Cuocolo — che non aveva mai accennato alle lesioni inferte alla donna — osò dire di aver ricevuto l'immediato concesso dalla offesa e di non averlo verbalizzato perchè non gli era stato consegnato il referto medico!

Tale è il tessuto delle prove che il processo a carico di Somnese offre, e noi abbiamo il diritto di dedurne che non vi sia la dimostrazione delle lesioni di cui tardivamente la Pignatelli si dolse nè — soprattutto — del nesso di causalità fra le pretese lesioni e l'aborto che si dice verificato. A prescindere dalle incerte, perplesse ed equivoche dichiarazioni peritali, che sopra abbiamo ricordato, basterà rilevare il duplice assurdo: che l'aborto si sia verificato cinque giorni dopo le lesioni e sia stato denunziato quindici giorni dopo da quello in cui si era verificato, per comprendere come non si possa con sicura coscienza riconoscere un vincolo di causalità fra lesioni non riscontrate ed un aborto di cui il perito non poté neppure studiare le tracce tangibili per il lungo decorso di tempo.

Non è alla stregua di elementi simiglianti che

10
manca la
dimostrazione
delle lesioni patite
da Pignatelli
manca il nesso
di causalità fra
le pretese lesioni
e l'aborto.

un cittadino può essere rinviato alla Corte di Assisie per provocare uno di quei verdetti che taluni attribuiscono troppo spesso alla ignoranza dei giudici popolari e che sono — invece — diretta conseguenza di istruttorie affrettate e di più affrettati rinvii a giudizi.

II.) Ma, ammesso pure per un istante che il processo offra la prova sicura così delle lesioni in persona della Pignatelli come delle favoleggiate conseguenze abortive, il Somnese non potrebbe mai essere rinviato a giudizio per rispondere del gravissimo reato previsto dal n. 2 dell'art. 372 c. p. Nè il Procuratore del Re, nè la Camera di Consiglio, nè il Procuratore Generale hanno formulato la domanda: è necessaria la scienza dello stato di gravidanza di una donna perchè si abbia il reato di lesione gravissima? Se questo quesito fosse stato formulato, non si sarebbe potuto mettere in dubbio, nè in diritto nè in fatto, la irrepreensibilità del Somnese per il più grave titolo di reato che gli è stato attribuito.

In diritto, niuno più dubita della necessità di quell'estremo ad integrare il reato, alla stregua dei lavori preparatorii del nostro codice penale.

Infatti, l'art. 339 n. 3 del codice del 1859 richiedeva esplicitamente l'estremo della consapevolezza dello stato di gravidanza della donna ferita, per porre a carico del feritore le maggiori conseguenze dello aborto, ed eguale estremo fu configu-

W.
Scrupolo
quasi sempre
costituisce
senza
costituisce
invece
bestemmia
di re
telemm
lofco
per reo non
invece di
del 372
art

rato pure nel primo progetto del nuovo codice penale italiano. Ma il commissario Lucchini ne chiese e ne ottenne l'abolizione, non perchè non dovesse quell'estremo concorrere con gli altri nella integrazione della figura giuridica delle lesioni gravissime, ma perchè ultroneo ne era il richiamo, dov'è l'introduzione dell'art. 45 c.p., che richiede l'elemento della volontà nei rapporti di tutti gli elementi che compongono un delitto. E' inutile incomodare la dottrina e la giurisprudenza, per meglio dimostrare il nastro assunto: non vi è dottrina migliore, nè vi è giurisprudenza più sicura di un'interpretazione autentica, tratta dai verbali della commissione, che esaminò il progetto del nuovo codice penale.

Nè si dica, come qualche spirito solitario ritiene, che l'ignoranza dello stato gravidico induca alla concessione del beneficio dell'eccesso nel fine, perchè — data la tesi da noi ricostruita attraverso i lavori preparatorii del codice — siffatta affermazione racchiuderebbe in sè una bestemmia giuridica e logica. Una bestemmia giuridica, perchè il beneficio dell'articolo 374 deve essere concesso a colui che, *pur conoscendo lo stato di gravidanza*, produca lesioni ad una donna incinta, *senza aver avuto l'intenzione di procurarne l'aborto*; una bestemmia logica, perchè le condizioni di colui che, conoscendo lo stato di gravidanza, produca lesioni ad una donna, senza volerne lo aborto, sarebbe equiparata giuridicamente alla condizione di colui che non solo non voleva

l'aborto, ma non conosceva la condizione in cui la vittima si trovava.

Alla luce di così intuitivi criteri di dritto, si può ben concludere: che cade sotto la sanzione del n. 2 dell'art. 372 c.p. il fatto di colui che produca una lesione ad una donna incinta, provocandone lo aborto, in conformità del pensiero criminoso; che cade sotto la stessa sanzione, attenuata da quella seguente dell'art. 374, il fatto di colui che, conoscendo lo stato di gravidanza della vittima, provochi col fatto suo l'aborto, non voluto; che non cade sotto la sanzione dell'art. 372 n. 2 il fatto di colui che provochi con le lesioni l'aborto di una donna, di cui ignorava la gravidanza, giacchè tal fatto non esaurisce gli estremi richiesti dalla legge nell'articolo 372 n. 2, nè può essere giudicato alla stregua dell'art. 374, non potendo in esso ravvisarsi quel misto di dolo e di colpa, che rappresenta il sostrato del beneficio dell'eccesso nel fine.

In fatto, nessuno oserà affermare che il Somme se conoscesse lo stato di gravidanza della Pignatelli, la quale — trovandosi, com'essa sola dice, al terzo o quarto mese di gestazione — non presentava neppure quell'ingrossamento del volume dell'addome, che è di per sé stesso rivelatore.

Se, adunque, la consapevolezza dello stato gravidico della donna è elemento indispensabile per la figura giuridica di lesione gravissima, e se nessuna prova adduce l'accusa per dimostrare che quella consapevolezza il Somme avesse, ne deriva che—

pur ammettendo le lesioni ed il nesso di causalità con l'aborto — si dovrebbe sempre escludere nei rapporti del Somnese la gravissima imputazione ritenuta dalla Camera di Consiglio.

III.) Ma eccoci all'ultima concessione.

Se si volesse accogliere la teoria di coloro i quali sostengono che l'ignoranza dello stato gravidico non escluda il reato, ma soltanto lo attenui con l'inegabile beneficio dell'eccesso nel fine, il Somnese non potrebbe mai essere rinviato al giudizio della Corte di Assisie, avendo oggidì la Corte di Cassazione reiteratamente insegnato che la scusante della preterintenzionalità influisca sulla determinazione della competenza.

Basterà ricordare, per tutte, una sentenza proprio in caso consimile, cioè per un reato di lesione che aveva prodotto l'aborto di una donna incinta. La Corte Suprema, con sentenza 2 giugno 1910, 1^a Sezione, nel conflitto Gentili, Pres. e rel. Fiocca, P. M. Andreucci (concl. conf.; Giust. Pen., giugno 1910, 714, anno XVI, fasc. 23), statuiva « **che, in tema di lesione, la circostanza dell'eccesso nel fine influisce sulla determinazione della competenza** ».

Se questo è l'insegnamento della nostra Corte regolatrice e se, in fatto, non si può riconoscere il beneficio dell'eccesso nel fine, non solo per l'incosapevolezza da parte dallo imputato dello stato di gravidanza da parte della Fignatelli, ma anche per il modo onde — a dir dell'accusa — il fatto si sa-

rebbe svolto, essendo stata la donna ferita per aver voluto parare i colpi diretti al marito, è indubitabile che — nel peggiore dei casi — il Somnese dovrebbe essere rinviato al giudizio del Tribunale.

Riassumendo, noi ci auguriamo che la Sezione di Accusa voglia o ritenere insufficienti gli indizii generici e specifici per il reato di lesione gravissima o, per lo meno, ritenerne irresponsabile il Somnese per la mancata scienza in lui dello stato di gravidanza della Pignatelli. In via subordinata, noi confidiamo che — alla stregua del processo e dei recenti insegnamenti del Supremo Collegio — la Sezione di accusa voglia risparmiare le ansie e la teatralità di un giudizio davanti ai giurati, rinviando, invece, l'imputato davanti al Tribunale, per la valutazione di elementi probatorii così fragili e così fallaci.

Napoli, 7 Giugno 1911.

Avv. Vincenzo Ferrante

Avv. Enrico de Nicola